



CIRCOLARE N° 18 DEL 24 GIUGNO 2013

TRASMISSIONE ANNUALE DEI DATI SANITARI CIRCOLARE MINISTERO SALUTE

Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare 13313- P del 10 giugno 2013, "chiarimenti sulla trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria".

I chiarimenti riguardano l'articolo 4 del DM. 9 luglio 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012: " nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B" per la trasmissione annuale dei dati per via telematica eccezionalmente entro il 30 giugno 2013, e che prevede, all'articolo 4, la sospensione delle sanzioni per i medici che si rendano inadempimenti dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati, previsto nell'art. 40 del Testo Unico.

Pertanto, per l'anno 2012 il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'Allegato 3B, normalmente fissato dall'articolo 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 **al 30 giugno 2013**, sospendendo anche le sanzioni per il mancato adempimento dell'obbligo trimestrale di comunicazione.

I chiarimenti del ministero riguardano quindi l'articolo 4 del DM che prevede: "*Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede*".

Il riferimento "*fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede*" **non va inteso** come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "*fino al 24 agosto 2013*", per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata.

La previsione **va invece interpretata** nel senso che la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista.

Potete scaricare la circolare n° 13313- P del 10 giugno 2013 dall'area riservata del sito studiopas.